

La costituzione cubana del 2019 nel contesto del *nuevo constitucionalismo latinoamericano*: un dialogo regionale possibile?

di Anna Mastromarino

Abstract: The Cuban Constitution (2019) in the frame of the New Latin American Constitutionalism: can a regional dialogue be possible? – The new Constitution of Cuba, approved in 2019, is a product of the Cuban legal tradition, but also, actually, it is expression of the evolution in act in the constitutionalism of the Latin-American region. In this sense, it is important to consider, preliminarily, which is the impact of the socialist revolutionary Marxist Cuba's history on the new Constitution, in terms of legacy. At the same time, how the constitutional text has been influenced by the transformations that have long been affecting the Latin American region, contributing to create a new and original constitutional model, known as the *Nuevo constitucionalismo latinoamericano*.

Keywords: Cuba, Cuban Constitution, New Latin-American Constitutionalism, Regional constitutionalism.

465

1. Tra presente e passato

Sin dalla sua approvazione, la dottrina è stata concorde nel riconoscere nel testo della Costituzione del 1976 il tentativo di dare stabilità all'assetto rivoluzionario cubano, trascorsi diciassette anni dall'entrata in vigore della *Ley Fundamental* del 7 febbraio del 1959, che aveva contribuito a dare forma istituzionale alla rivoluzione.

Si trattava di una Carta, frutto di un processo democratico animato dal basso, che, richiamando il percorso ideologico intrapreso dal popolo cubano dopo la caduta di Fulgencio Batista, si inseriva nel solco del socialismo reale di matrice sovietica.

Non stupisce, pertanto, che, essendo progressivamente venuto meno il contesto internazionale e nazionale in cui quell'esperienza costituzionale si radicava, sia andata al contempo consolidandosi la volontà di intervenire con una revisione totale del testo costituzionale, che, pur non rompendo con la tradizione del 1976, potesse aprire una nuova fase costituzionale per Cuba.

Tenuto conto dei profondi cambiamenti politici, economici e sociali cui la Costituzione del 1976 aveva dovuto adattarsi con il trascorrere del tempo, in particolare e in maniera più macroscopica dopo il 2006 con la fine dell'era Fidel, nell'isola era andata crescendo la necessità di riallineare la formula politica organizzata con il testo costituzionale: in questo senso la nuova Costituzione

rappresenterebbe in primo luogo «un proceso jurídico-formal que recoge todo el proceso constituyente de carácter material tendente a refundar las relaciones económicas y sociales del sistema cubano que se ha producido desde la caída del campo socialista y durante las últimas casi tres décadas en la isla»¹.

Il testo entrato in vigore nel 2019, pertanto, non si limita a intervenire puntualmente su alcuni passaggi della Carta, come era capitato già nel 1978, nel 1992 e, infine, del 2002². Esso procede, piuttosto, a una modifica totale e in questo senso è al contempo figlio della tradizione giuridica cubana, ma anche, e inevitabilmente, espressione dell'evoluzione del pensiero costituzionale della regione latino americana che, negli ultimi tempi, non ha mancato di attirare l'attenzione della dottrina giuspubblicistica nel panorama del diritto comparato.

Vale, dunque, la pena chiedersi preliminarmente non solo quale sia il legato che la storia rivoluzionaria, marxista e socialista dell'isola di Cuba lascia in eredità alla nuova Costituzione, ma anche quanto la nuova Carta sia stata concretamente influenzata dalle trasformazioni che da tempo stanno interessando la regione, contribuendo alla definizione di un originale modello costituzionale conosciuto come *nuevo constitucionalismo latinoamericano* (NCL), che a partire dalla fine degli anni Novanta ha trovato le sue più paradigmatiche espressioni in paesi come il Venezuela, l'Ecuador e la Bolivia, ossia in contesti ideologici assai vicini a quello cubano.

In tal senso, si tratta, dunque, di verificare se i cambiamenti che hanno riguardato l'ordinamento costituzionale cubano, pur dettati dalla necessità di un adattamento politico, possono dirsi ispirati anche da quei caratteri che, secondo una consolidata letteratura che fiorisce a partire dal dialogo tra la dottrina

¹ A. Noguera Fernández, *La Constitución cubana de 2019: un análisis crítico*, in UNED. *Revista de Derecho Político*, n. 105, 2019, 361 ss., in particolare 376.

² La riforma del 1978 si limitò a modificare il nome dell'*Isla de Pinos*, la seconda per dimensioni dell'arcipelago cubano, ribattezzandola *Isla de la Juventud*, in onore di quei giovani che, in occasione del *Festival de la Juventud y de los Estudiantes*, vollero trasferirsi su questo piccolo territorio per sostenere con il loro lavoro e il loro impegno il cambiamento socioeconomico in atto in tutta Cuba. Di tutt'altro peso le riforme del 1992 e del 2002. Le modifiche intervenute nel 1992, in effetti, sono il frutto di una profonda crisi che riflette i rilevanti cambiamenti in atto sullo scacchiere internazionale dopo lo sfaldamento del blocco sovietico. Non si trattò di un intervento estetico ma di un incisivo ripensamento per quel che concerne la proprietà statale, la categoria delle cosiddette imprese miste; il monopolio dello Stato sul commercio estero; ma anche in relazione ad aspetti relativi alla forma di Stato essendo stati sanciti espressamente il principio di laicità dello Stato, la libertà religiosa e di coscienza, ed essendo stati rafforzati alcuni aspetti democratici del sistema intervenendo sul sistema elettorale e prevedendo alcune aperture, seppur timide, verso forme di decentralizzazione del potere, che pure non riuscirono nel complesso a scalfire l'idea del carattere unitario del potere e dell'azione politica. Nel 2002 si è proceduto alla riformulazione degli articoli 3, 11 e 137, provvedendo in particolare a dichiarare in forma irrevocabile la natura socialista di Cuba e la ferma opposizione dell'isola a stabilire relazioni internazionali di qualsiasi tipo sotto la minaccia di aggressioni o atti coercitivi da parte di forze straniere. Secondo quanto affermato dal testo della *Disposición especial de la Ley de Reforma Constitucional* del 26 giugno 2002, la fossilizzazione del regime socialista in Cuba rappresentava una «digna y categórica respuesta a las exigencias y amenazas del gobierno imperialista de los Estados Unidos». Per un'analisi prospettica delle riforme intervenute, si vedano, fra gli altri, M. Esèina, J.L. Dominguez, O.E. Pérez Villanueva, L. Barberia (coords.), *Desarrollo económico y social en Cuba. Reformas emprendidas y desafíos en el siglo XXI*, Ciudad de México, 2012; M. Burgos, *Análisis crítico constitucional de los cambios socio-jurídicos en la Cuba actual*, in *Revista Direito y Praxis*, Vol. 8, n.4, Rio de Janeiro, 2017.

spagnola e quella sudamericana³, sono considerati elementi essenziali di questa corrente di pensiero che va permeando in maniera più o meno profonda l'esperienza costituzionale dell'intero subcontinente.

Bisognerà convenire, infatti, sull'idea che, al di là dell'assenza di un consenso circa i confini temporali e geografici del fenomeno⁴ e dell'emergere di una letteratura critica rispetto al NCL come categoria autonoma se non proprio alternativa al modello del costituzionalismo democratico, è comunque possibile rintracciare alcuni elementi comuni a molti processi costituzionali in atto nell'area sudamericana negli ultimi venti/trent'anni: una convergenza che fa pensare a qualcosa di più di una mera coincidenza, dal momento che permette di tracciare le coordinate di una trasformazione ancora in atto che potrebbe aver manifestato la sua forza attrattiva anche nei confronti di Cuba.

Ne consegue che, pur non essendo questa la sede adatta per avviare un'analisi dettagliata di quelle che sono le tendenze che connotano in modo peculiare il costituzionalismo sudamericano contemporaneo⁵, è bene richiamare alcuni aspetti che possono contribuire a una narrazione del fenomeno, facilitando il successivo raffronto tra l'esperienza cubana e quella regionale.

In questo senso risulta piuttosto evidente, in alcuni casi in maniera più radicata e palese, in altri meno, ma comunque in forma generalizzata, l'imporsi di una tendenza regionale che punta alla ricerca di una sempre più ampia legittimità democratica dei processi decisionali, a fronte di secoli di esclusione politica di alcune fasce sociali e dell'abitudine a un assai diffuso basso livello di cultura costituzionale.

Si tratta, con ogni probabilità, di uno degli aspetti più pregnanti dell'esperienza costituzionale latinoamericana degli ultimi decenni; quello che più di ogni altro segna un punto di rottura rispetto al passato, legittimando il ricorso all'aggettivo *nuevo* per qualificare un modello di costituzionalismo che, rispetto agli anni precedenti, vive con maggiore intensità la tensione tra potere costituente,

³ Si è soliti riconoscere nella riflessione di Roberto Viciano Pastor e Rubén Martínez Dalmau, dell'Università di Valencia, in Spagna, l'origine del dibattito sul *nuevo constitucionalismo latinoamericano*, che, come è facile immaginare, ha trovato ampia eco nella letteratura d'oltreoceano. Si veda in particolare R. Viciano Pastor, R. Martínez Dalmau, *Aspectos generales del nuevo constitucionalismo latinoamericano*, in AA.VV., *El nuevo constitucionalismo en América Latina*, Quito, 2010; ID., *Los procesos constituyentes latinoamericanos y el nuevo paradigma constitucional*, in *Ius. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla*, n. 25, 2010, 7-29; ID., *El nuevo constitucionalismo latinoamericano: fundamentos para una construcción doctrinal*, in *Revista General de Derecho Público Comparado*, n. 9, 2011, 1-24.

⁴ Per Rodrigo Uprimny (*Las transformaciones constitucionales recientes en América Latina: tendencias y desafíos*, in C. Rodríguez Garavito (ccord.), *El derecho en América latina: un mapa para el pensamiento jurídico en el siglo XXI*, Buenos Aires, 2011, 126), la famiglia del cosiddetto nuovo costituzionalismo latinoamericano può includere tutti i paesi che hanno intrapreso cambiamenti costituzionali dagli anni Ottanta a oggi, arrivando così a prendere in considerazione anche esperienze come quella brasiliana del 1988 e quella del Paraguay o del Perù del 1992 e 1993. Più cautamente, la dottrina preferisce non spingersi oltre il caso colombiano del 1991, il venezuelano del 1999, quello ecuadoriano e quello boliviano del 2008 e 2009.

⁵ Per un'analisi approfondita dedicata al nuovo costituzionalismo latinoamericano si rinvia a A. Mastromarino, *El nuevo constitucionalismo latinoamericano: una lectura in perspectiva*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n.2, 2020 (in corso di stampa).

sovranità popolare e costituzione⁶, nella costante ricerca di strumenti di coinvolgimento di tutti i gruppi sociali, compresa la componente indigena, nei processi politico-democratici, avviando così un processo in controtendenza, che difficilmente potrebbe essere etichettato come mera politica di tutela delle minoranze, dal momento che vi sono ordinamenti in cui gli appartenenti ai popoli originari rappresentano la maggioranza della popolazione e che gli istituti messi in campo mirano (forse non sempre in forma efficiente ed efficace, va ricordato) a una trasformazione a tutto tondo del rapporto tra cittadini ed esercizio del potere⁷.

Ne consegue che proprio i caratteri che per opinione condivisa e consolidata sono considerati elementi distintivi del nuovo costituzionalismo sudamericano finiscono con il trovare ragione d'essere proprio in questa tensione sempre attiva tra dimensione costituente e potere costituito.

Così per quel che concerne l'insistenza sul carattere rigido della costituzione e sulla sua supremazia; ma anche in riferimento al ruolo centrale affidato al potere costituente, custode privilegiato della costituzione a prescindere dalla funzione assegnata eventualmente agli organi della giustizia costituzionale. Così ancora nel proliferare degli strumenti di partecipazione popolare, che si innesta perfettamente in quello sforzo profuso per recuperare la radice ctonia⁸ del corpo sociale e della sua organizzazione attingendo a una tradizione che sposta il focus dell'azione costituzionale dalla visione antropocentrica dell'ideologia liberale a una impostazione "cosmocentrica", dove l'ecosistema della Terra diviene titolare di diritti costituzionalmente protetti e il numero dei diritti fondamentali riconosciuti si estende come mai prima.

Siamo davanti a costituzioni certamente originali, ma anche complesse ed estremamente ampie nel tentativo di dare una risposta concreta alla difficoltà di recuperare la tradizione precolombina senza abbandonare il solco tracciato dal costituzionalismo democratico, anzi attingendo per quanto è possibile dall'insegnamento della dottrina neocostituzionalista⁹, che in quel modello trova

⁶ Nel nuovo costituzionalismo latinoamericano si avverte una certa "urgenza costituente", che amplifica la dimensione politica della costituzione dal momento che i processi sociali, storici, nonché gli scontri di potere che ne hanno determinato la genesi sono alla base delle sue dinamiche democratiche e, quindi, della sua concreta attuazione. In effetti, secondo le parole stesse di Roberto Viciano Pastor e di Rubén Martínez Dalmau (*Aspectos generales del nuevo constitucionalismo latinoamericano*, cit., 4) nel nuovo costituzionalismo latinoamericano «se supera el concepto de la Constitución como limitadora del poder (constituido) y se avanza en la definición de la Constitución como fórmula democrática donde el poder constituyente – la soberanía popular – expresa su voluntad sobre la configuración y limitación del Estado pero también de la propia sociedad».

⁷ Si veda anche S. Bagni, *Dal Welfare State al Caring State*, in S. Bagni (a cura di), *Dallo Stato del benessere allo Stato del buen vivir. Innovazione e tradizione nel costituzionalismo latinoamericano*, Bologna, 2013, 27.

⁸ Sul concetto di tradizione "ctonia", cfr. H.P. Glenn, *Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza*, (2000), Bologna, 2012, 150 ss.

⁹ È ben noto l'alto grado di diffusione che le teorie neocostituzionali hanno avuto nella regione latinoamericana. Infatti, pur consapevoli della natura prismatica dell'esperienza neocostituzionale, che sfugge a ogni tipo di catalogazione definitiva, è possibile rintracciare alcuni temi che più di altri hanno fatto presa in America Latina tra quelli che la letteratura considera comunque punti fermi del neocostituzionalismo. In particolare assumendo l'idea che la protezione dei diritti debba essere considerata parametro di validità del sistema e, pertanto,

le sue origini¹⁰.

I limiti pratici di questa risposta stanno tutti lì, nelle palesi contraddizioni che, nei diversi ordinamenti che hanno aderito ai nuovi canoni costituzionali, paralizzano ogni tentativo di dare effettività alle numerose previsioni costituzionali; nelle ambiguità che neutralizzano la concreta applicazione degli istituti costituzionalmente riconosciuti; nell'incoerenza intrasistemica di queste carte, che rende vana ogni possibilità di dialogo virtuoso tra le due anime del costituzionalismo contemporaneo, ossia il sistema di protezione dei diritti umani e l'organizzazione del potere. Da una parte, infatti, il catalogo dei diritti e delle prerogative costituzionali dei singoli e delle comunità sono andati crescendo a dismisura; dall'altra le regole concernenti la separazione e dunque la limitazione del potere non sono state oggetto di riforma, condannando l'ordinamento, nella migliore delle ipotesi, a un frustrante immobilismo; in alcuni casi al caos o addirittura all'autoritarismo¹¹.

In effetti, è facile riconoscere i paradossi cui può incorrere una dottrina dello Stato che: considera il potere costituente come fonte inesauribile di partecipazione del popolo e, dunque, come garanzia della volontà popolare che si è espressa nella stesura della costituzione; assegna al catalogo dei diritti un valore politico riconoscendo in quel catalogo (dunque nella costituzione di cui è l'essenza) il precipitato di un conflitto sociale plasticamente rappresentato dal testo costituzionale; accoglie le diverse anime del corpo sociale le quali più che fondersi risultano giustapposte tra loro dando origine a disposizioni ambigue; riconoscendo supremazia assoluta alla costituzione, ma mancando di una cultura istituzionale

fonte di legittimazione del potere, in linea con l'insegnamento neocostituzionale, per esempio, il NCL insiste sul valore normativo della Costituzione, assegnandole un ruolo centrale e una funzione pervasiva rispetto a tutto l'ordinamento. Da qui il carattere rigido assegnato alle carte, la loro diretta applicazione e la funzione di ponderazione, nonché di interpretazione conforme e intensificata affidata ai giudici. Nell'ipotesi di un inevitabile (e virtuoso?) avvicinamento del diritto alla morale proprie delle teorie neocostituzionali, inoltre, trova terreno fertile anche l'idea, richiamata a fondamento del NCL, che lo Stato animato dal potere costituente, democratico e inesauribile, sia uno Stato giusto per principio. La Costituzione, in quest'ottica, è chiamata a fotografare un assetto politico e valoriale custodito e ribadito dalle forze costituenti perennemente attive. Rappresenta, dunque, non tanto un decalogo di regole quanto piuttosto un complesso di principi che reggono l'intero ordinamento e costringono l'interpretazione costituzionale a confrontarsi con un ineludibile *quid pluris* valoriale.

¹⁰ Come ricorda P. Salazar Ugarte, *El nuevo constitucionalismo latinoamericano (una perspectiva crítica)*, in L.R. Gonzalez Pérez, D. Valadés (coord.), *El constitucionalismo contemporáneo. Homenaje a Jorge Carpizo*, Ciudad de Mexico, 2013, 356, il fatto che le costituzioni che aderiscono al modello del nuovo costituzionalismo latinoamericano richiamino ideologie diverse, «desde la democracias hasta el indigenismo pasando por el socialismo», dà vita a «documentos constitucionales heterodoxos que, por su lenguaje y contenido, están abiertos a las interpretaciones más diversas», venendo meno a qualsivoglia esigenza di coerenza e, dunque, di certezza del diritto.

¹¹ Come sottolinea P. Salazar Ugarte, *El nuevo constitucionalismo latinoamericano*, cit., 383: la «situación es paradójica y contradice los presupuestos del proyecto constitucional porque, a la vez que se reconoce un amplio catálogo de derechos y se constitucionalizan mecanismos de participación democrática, se concentra el poder en manos del titular del Poder Ejecutivo. Con ello, la democracia se decanta en clave populista y el constitucionalismo se desdibuja. Podemos decir que, de alguna manera, la dimensión orgánica de la constituciones niega lo que promete la dimensión dogmática».

capace di implementare questa supremazia, si affida totalmente ai giudici per dare attuazione alle previsioni costituzionali, finendo con il collocare il potere giudiziario in una posizione privilegiata sia dal punto di vista giuridico che politico per quel che concerne l'interpretazione del testo costituzionale; non avendo favorito alcun processo di rinnovamento dell'organizzazione politica, continua a favorire l'instaurarsi di forme di iper-presidenzialismo che esaltano la funzione emergenziale del capo dello Stato, generando, per quanto si va dicendo, un inevitabile scontro tra potere esecutivo e potere giudiziario¹².

2. Cuba: un Paese latino americano con lo sguardo rivolto altrove

Verificare le aderenze della Costituzione del 2019 al modello del NCL presuppone, innanzitutto, una riflessione sull'esistenza, da un punto di vista giuridico, oltre che geopolitico o storico, di uno spazio denominato "America Latina" e successivamente sulla possibilità che Cuba ne sia considerata parte integrante. Siamo, effettivamente, consapevoli che quando parliamo di America Latina ci riferiamo, più o meno inconsapevolmente, a un concetto che non ha rilevanza geografica, ma trae il suo senso sul piano storico: potremmo quasi dire, più drasticamente, che nel termine "America Latina" si manifesta una irriducibile tensione tra il piano della geografia e quello della storia quanto meno a partire dal primo contatto delle popolazioni europee con i nativi¹³.

Da allora, in effetti, si è progressivamente focalizzata l'attenzione su elementi per così dire "agglutinanti" di natura sostanzialmente culturale (si pensi al ruolo giocato in tal senso dalla lingua o dalla religione...) e storicamente riconducibili all'età moderna¹⁴, quasi a voler neutralizzare le profonde differenze

¹² È facile immaginare il cortocircuito che viene a generarsi tra un potere giudiziario sempre più attivo e protagonista nell'attuazione di un testo costituzionale con una forte vocazione politica e un esecutivo accentrato e accentratore che non intende cedere le proprie prerogative né condividerle. L'interpretazione estensiva e militante dei diritti costituzionali sostenuta dai giudici, in particolare da quelli costituzionali, non trova corrispondenza nelle politiche sociali e legislative del governo generando un forte senso di frustrazione nel popolo le cui aspettative alimentate nel tempo, restano irrealizzate. Da qui, in un circolo vizioso che si ripete all'infinito, nell'assenza di una cultura politica che sappia sollecitare un'analisi alternativa e, dunque, una diversa reazione, il montare di una rabbia e di una tensione che sono infine raccolte dal presidente, ossia da colui che godendo di legittimazione popolare è al contempo, nel suo ruolo di uomo solo al comando, in grado di presentarsi come unico soggetto capace di incarnare il volere del popolo costituente e di essere strumento del destino per portare in salvo la nazione invocando poteri eccezionali. Sarà allora il tempo di un nuovo periodo autocratico che solo alla fine di lunghe lotte per la libertà lascerà spazio a una nuova stagione costituente democratica, comunque ancora afflitta dalle debolezze di una società dove disuguaglianza e ingiustizia sociale restano una costante. Come ricorda R. Gargarella, *La "sala de máquinas" de las constituciones latinoamericanas. Entre lo viejo y lo nuevo*, in *Nueva Sociedad*, 257, 2015, 106, è «inconsistente abogar por la democratización del poder en nombre del pueblo marginado mientras – irreflexivamente – se mantiene el poder político concentrado».

¹³ In particolare, come ricorda L. Zanatta, *Storia dell'America Latina contemporanea*, Roma-Bari, Laterza, 2017, 7: «l'ingresso degli imperi iberici impose a quest'immensa porzione d'America un principio di unità che la geografia tendeva a contraddire od ostacolare. *Lo spazio divideva ciò che la storia ambiva ad unire*» (corsivo dell'autore). Più diffusamente 3 ss.

¹⁴ Cfr. J. Carpizo, *Derecho constitucional latinoamericano y comparado*, in *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, 114/2005, in particolare 952 ss.

originarie che distinguono le diverse regioni del continente centro e sud americano per quel che concerne l'aspetto fisico del territorio, le caratteristiche socio-ambientali e economiche; le tradizioni e le credenze; le civiltà precolombiane.

Orbene, se già per quel che riguarda la dimensione geo-politica del concetto di America Latina bisognerebbe essere in grado di conservare un certo atteggiamento critico, ricordando che proprio gli elementi in base ai quali riteniamo di poter procedere alla ricostruzione di quella realtà pretesamente unitaria che chiamiamo America Latina, sono di per sé frutto di una sovrastruttura eteroindotta all'epoca coloniale, in merito al piano giuridico una buona dose di scetticismo è d'obbligo, per non incorrere nell'ingenuità di sottovalutare quelle fratture tra diritto e società, cui ogni ordinamento, pur a partire da una comune base storico-culturale di matrice coloniale, ha tentato di dare una risposta il più possibile coerente con il proprio contesto sociale.

In questo senso, se da una parte il giudizio circa l'assimilabilità di Cuba al contesto geografico e storico con cui utilizziamo il concetto di America Latina può essere svolto con maggiore disinvoltura, dal momento che, prese le dovute precauzioni, si tratta di un assunto comunemente accettato, dall'altra, il discorso si fa assai più complesso per quel che concerne l'eventuale assimilazione dell'assetto giuridico cubano al contesto regionale.

Se non proprio a partire dalla Rivoluzione, dove l'anima del radicalismo democratico è ancora presente accanto all'ideale socialista, sicuramente a partire dal 1960 e in maniera ancora più evidente subito dopo lo sbarco alla Baia dei Porci, con l'avvicinamento di Fidel Castro al pensiero marxista-leninista e il consolidamento dei rapporti economici con l'Unione Sovietica, Cuba rafforza il suo spirito ant imperialista e procede al progressivo assestamento di un regime socialista sancito in maniera irrevocabile con la riforma costituzionale del 2002¹⁵.

Questa scelta, stabilizzando le relazioni con il blocco sovietico, non ha ripercussioni solo sul piano internazionale. Conduce, altresì e inevitabilmente, a una trasformazione del sistema giuridico cubano, plasmando profondamente la natura del rapporto Stato-diritto alla base della costruzione dell'ordinamento, in linea con quello che era stato il percorso dell'Unione Sovietica dopo il 1917.

Fedele alle teorie marxiste-engelsiane che riconoscono nello Stato-ordinamento una proiezione degli interessi di una sola classe, «una macchina per

¹⁵ Si è parlato in tal senso di “*petrificación*” o di “*cláusula pétrea*” in riferimento alle previsioni del rinnovato art. 3 della Costituzione cubana il cui terzo comma recita: «El socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido en esta Constitución, probado por años de heroica resistencia frente a las agresiones de todo tipo y la guerra económica de los gobiernos de la potencia imperialista más poderosa que ha existido y habiendo demostrado su capacidad de transformar el país y crear una sociedad enteramente nueva y justa, es irrevocable, y Cuba no volverá jamás al capitalismo». Sul punto si veda A.-F. Franco Pérez, A.-F. Franco Pérez, *Claves de una reforma constitucional: la petrificación de la Constitución cubana de 1976 en junio de 2002*, in M. Carrasco Durán, F.J. Pérez Royo, J. Urías Martínez, M.J. Terol Becerra (coord.), *Derecho constitucional para el siglo XXI: actas del VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional*, Sevilla, 2006, 443 ss.; Id., *Refirmar para petrificar? La reforma de la Constitución cubana de 1976 en junio de 2002*, in *Parlamento y Constitución. Anuario*, 8/2004, 217 ss. La medesima clausola di eternità è disposta nella nuova Costituzione del 2019 all'art. 4, il cui III comma prevede che il «sistema socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable».

l'oppressione di taluni da parte di altri»¹⁶, e nel diritto una manifestazione dell'ideologia liberale di stampo borghese, il sistema bolscevico, comunque, si vede costretto a riconoscere che, quantomeno in una fase intermedia di transizione, «l'Unione Sovietica, come ogni altra società socialista, avrà bisogno di essere organizzata in Stato e avrà bisogno di ricorrere al diritto»¹⁷. Da qui il richiamo al principio della legalità socialista, ossia a un'idea che riecheggia un concetto caro allo stato di diritto per rileggerlo in chiave marxista, proponendo un uso del diritto in un'ottica del tutto strumentale non all'individuo e alla sua libertà, ma alla rivoluzione, al fine di agevolare il passaggio a una società comunista¹⁸.

Questa prospettiva ha finito, inevitabilmente, con il contagiare anche il sistema costituzionale cubano del 1976, che orbita nella galassia sovietica, per estendersi nel nuovo testo del 2019 nel quale, è evidente sin dal preambolo, non si rileva alcuna volontà di rinunciare alla struttura simbolico-ideologica alla radice del sistema socialista dello Stato¹⁹.

La legalità socialista, pertanto, resta il paradigma per declinare non solo l'impianto costituzionale cubano, bensì tutti gli aspetti della sua cultura giuridica, stretta tra il concetto di unità politica e la mai sopita ansia sistemica generata dal desiderio di perseguire l'ideale socialista, dovendosi muovere tra le maglie di un diritto internazionale estraneo alla sua tradizione politica.

È attraverso il prisma della legalità socialista, dunque, che siamo chiamati a valutare la portata delle integrazioni e delle modifiche che, nella Carta ora entrata in vigore, hanno interessato i diritti civili, politici, sociali, nella loro dimensione soggettiva e collettiva. Ed è in quest'ottica e solo in quest'ottica che è possibile ponderare concretamente il loro grado di innovazione e determinare la loro vera natura.

In questo senso sarà possibile rilevare come quella comunanza geografica di storia, tradizioni e cultura in senso lato, non trovi, invero, piena rispondenza sul piano giuridico, dal momento che l'ideologia socialista e gli strumenti di diritto cui questa si affida rappresentano un formante capace di condizionare il sistema cubano molto più di ogni altro fattore di matrice regionale.

Dunque, per quanto Cuba sia e debba essere considerata un paese di quello spazio, più culturale che geografico, chiamato America Latina e per quanto con la stessa Costituzione del 2019 sia confermata la sua «voluntad de integración y

¹⁶ G.A. Brioschi, *Appunti sulla teoria sovietica del diritto e dello Stato*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura civile*, n. 1/1953, 20.

¹⁷ P. Biscaretti di Ruffia, *Lineamenti generali dell'ordinamento sovietico*, Milano, 1956, 6.

¹⁸ In questo senso la «funzione del diritto socialista non consisteva essenzialmente nel far regnare l'ordine, fornendo un principio per la soluzione delle controversie. Il diritto socialista era, anzitutto, un mezzo per trasformare la società, per istradarla verso l'ideale comunista, senza il quale non poteva esistere né vera libertà, né vera uguaglianza, né vera moralità». Così R. David, C. Jauffret-Spinozi, *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, (IV ed. it.), Padova, 2004, 157.

¹⁹ Cfr. A. Del Guercio, A. Guida, *Cuba: una Costituzione per le sfide del XXI secolo*, in *Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritti, Istituzioni, Società*, 1/2019, in particolare 57. Lo ricorda anche H. Bertot Triana, *Aproximaciones al modelo político-electoral de la Constitución cubana de 2019*, in *Cuadernos de Derecho Actual*, 11/2019, 132, affermando che l'impianto della nuova Costituzione «deja intacta la concepción ideológica que abrazó la Constitución de 1976 sobre el papel del Partido Comunista, el papel de los sindicatos y del resto de las organizaciones de masas y sociales en el escenario político socialista y que tiene sus antecedentes en la Unión Soviética».

colaboración con los países de América Latina y del Caribe» (Art. 16, lett.d) dovrà essere sottolineato sin da ora, e anticipando le conclusioni di questo scritto, che le sue radici costituzionali traggono linfa da falde assai ramificate del quadro geopolitico mondiale, stemperando l'influenza che le tendenze del costituzionalismo regionale contemporaneo avrebbero potuto esercitare sull'isola.

3. La dimensione politica del *nuevo constitucionalismo latinoamericano*

Per sondare il grado di penetrazione del modello del NCL rispetto al testo costituzionale cubano del 2019 è bene prendere le mosse proprio dall'aspetto che più di altri ha caratterizzato l'esperienza costituzionale di alcuni paesi nella regione sudamericana negli ultimi anni.

Come ricordato è probabilmente nella idea secondo cui «se supera el concepto de Constitución como limitadora del poder (constituido) y se avanza en la definición de la Constitución como formula democrática donde el poder constituyente – la soberanía popular – expresa su voluntad sobre la configuración y limitación del Estado pero también de la propia sociedad»²⁰ che si manifesta con più evidenza l'originalità del NCL e la sua portata dirompente rispetto al passato.

Pur senza escludere i circuiti più tradizionali della democrazia rappresentativa, ampiamente presente in tutte le costituzioni dell'area sudamericana, l'"ansia democratica" che si respira in gran parte del continente porta all'intensificarsi di spazi di partecipazione popolare²¹ capaci di rinforzare meccanismi di legittimità e di controllo sul potere costituito, così da rinsaldare il legame tra governo e sovranità popolare che sembra essersi allentato quando non smarrito. Le costituzioni che nascono in questo contesto sono figlie di rivendicazioni e conflitti sociali atavici, che nel passato non hanno mai potuto esprimersi e, dunque, essere costituzionalmente accolti: in quanto strumento per contrastare la marginalizzazione di certi gruppi, di esse colpisce più la carica socio-politica che il valore giuridico, più la tensione simbolica che la pretesa di concretezza; più il bisogno di inclusione che l'esigenza di coerenza²².

²⁰ R. Viciano Pastor, R. Martínez Dalmau, *Aspectos generales del nuevo constitucionalismo latinoamericano*, cit., 4.

²¹ Nelle costituzioni di alcuni paesi più sensibili alle istanze del nuovo costituzionalismo latino americano si parla espressamente di *forma de participación democrática* (Cost. Colombia, 1991); di *gobierno participativo* e poi di *participación en democracia* (Cost. Ecuador, 1998 e poi 2008); di *democracia participativa* (Cost. Venezuela, 1999 e Cost. Bolivia, 2009).

²² Si è parlato in proposito di costituzionalismo di rottura, argomentando che «las condiciones sociales en América Latina no dejan muchos resquicios para la esperanza, pero uno de ellos es el papel de un constitucionalismo comprometido. Un constitucionalismo que pueda romper con lo que se considera dado e inmutable, y que pueda avanzar por el camino de la justicia social, la igualdad y el bienestar de los ciudadanos» (R. Viciano Pastor, R. Martínez Dalmau, *El nuevo constitucionalismo latinoamericano: fundamentos para una construcción doctrinal*, cit., 7). Più critico P. Salazar Ugarte, *El nuevo constitucionalismo latinoamericano*, cit., 364 che sottolineando i nodi irrisolti che la pratica delle teorie del nuovo costituzionalismo latinoamericano mette in evidenza, ricorda come «en una paradoja relevante, el acuerdo político es el origen de los desacuerdos jurídicos que se materializarán en el seno de la comunidad que adopta esa Constitución. De esta manera, el derecho constitucional no sirve como herramienta social para superar los conflictos sociales sino que se convierte en una de las causas de los mismos porque la disputa política anterior a la Constitución se ha trasladado al seno de la misma».

Ne consegue la crescente attenzione accordata in primo luogo alla valutazione del grado di legittimazione popolare dei testi costituzionali, tanto nella fase costituente che in quella della loro attuazione, con particolare attenzione al grado di condivisione dei temi, dei contenuti, ma anche dei processi di decisione; al livello di inclusione delle diverse anime del corpo sociale, soprattutto quelle tradizionalmente discriminate; agli istituti previsti per consolidare e tutelare l'effettività dei canali di partecipazione aperti²³.

Nell'esperienza del NCL il momento costituente, democratico e ampiamente partecipato, rappresenta l'espressione di una necessità, che però non si esaurisce in questa fase iniziale, dovendo pervadere ogni aspetto della vita costituzionale del paese.

I testi costituzionali approvati sono, dunque, lunghi e complessi perché, nella necessità di esplicitare contenuti a volte anche molto diversificati e nella volontà di raggiungere tutti i cittadini, anche i meno dotati culturalmente, si trovano costretti a prevedere un gran numero di disposizioni per accogliere le diverse sensibilità costituenti e a ricorrere a frequenti giri di parole per parafrasare il linguaggio tecnico-giuridico in modo da renderlo accessibile.

Si arricchiscono, inoltre, di un gran numero di istituti, a volte inediti, tesi a preservare la genuina essenza della volontà del potere costituente dai tentativi di depotenziamento e ridimensionamento messi in atto dal potere costituito. La garanzia della rigidità costituzionale, preservata in particolare attraverso il consolidamento del ruolo dei giudici costituzionali, spesso eletti dal popolo, diviene una priorità volta a soddisfare l'esigenza di garantire la prevalenza della volontà costituente. In questo senso si esprimerebbe la funzione di limitazione della costituzione...nei confronti del potere costituito, in favore del potere costituente che, in una concezione meramente politica dei processi costituzionali, rappresenta l'essenza stessa del testo costituzionale. Nelle parole di Viciano Pastor e Martínez Dalmáu, «el primer problema del constitucionalismo democrático es servir de traslación fiel de la voluntad constituyente del pueblo y establecer los mecanismos de relación entre la soberanía, esencia del poder constituyente, y la constitución, entendida en su sentido amplio como la fuente del poder (constituido y, por lo tanto, limitado) que se superpone al resto del derecho y a las relaciones políticas y sociales»²⁴.

Ne consegue, dunque, che, al di là del fatto che nel costituzionalismo latinoamericano, ad aver catturato l'immaginario collettivo più di ogni altro aspetto pare essere stato il tentativo di recuperare concretamente il ruolo politico-sociale della tradizione ctonia e delle comunità indigene nella struttura statale, è l'aver puntato sul carattere politico prima che giuridico assegnato alla costituzione

²³ Le considerazioni di Roberto Viciano Pastor e di Ruben. Martínez Dalmau, come ricordato comunemente considerati promotori della riflessione sul NCL, possono aiutare a ricostruire il tessuto teorico di un pensiero che si muove tra categorie tradizionali, pur rompendo con l'assetto del costituzionalismo democratico. Essi ricordano che «el nuevo constitucionalismo busca analizar, en un primer momento, la exterioridad de la constitución; es decir, su legitimidad, que por su propia naturaleza solo puede ser extrajurídica» (*El nuevo constitucionalismo latinoamericano: fundamentos para una construcción doctrinal*, cit., 7).

²⁴ *Ibidem*

a rappresentare il vero punto di originalità della teoria del NCL rispetto ad altre epifania del costituzionalismo contemporaneo. Da qui discendono tutti gli altri elementi distintivi, anche quelli per la nostra cultura più “esotici”, di una esperienza che è molto più complessa di quanto non appaia e molto più variegata di quello che la letteratura ha spesso rappresentato.

4. La Costituzione cubana del 2019: così vicini, così lontani

Sin da una prima lettura è possibile rilevare la portata delle novità introdotte con la Costituzione cubana del 2019²⁵. Essa, infatti, appare più articolata e dettagliata rispetto al testo del 1976 e reagisce a una serie di stimoli al cambiamento sollecitati tanto da pressioni interne, quanto dal contesto internazionale, in merito all’aspetto organizzativo, così come al riconoscimento e alla tutela delle libertà fondamentali.

Si possono, dunque, apprezzare i tentativi volti a prevedere una maggior articolazione del potere, immaginando una nuova struttura per le relazioni tra gli organi di vertice dello Stato e introducendo un timido (timidissimo!) decentramento di natura amministrativa; così come vanno sottolineati i passi avanti fatti nel campo della protezione dei diritti umani, primo fra tutti il riconoscimento del principio di supremazia della Costituzione e il ricorso all’espressione “*derechos humanos*” assente nella normativa di rango costituzionale dal 1959.

Si avrà modo altrove di scendere nell’analisi dettagliata del contenuto di queste novità. In questa sede è importante, prima di tutto, comprenderne la portata al fine di valutare, come anticipato, una eventuale connessione del processo di revisione costituzionale cubano con le tendenze del nuovo costituzionalismo latinoamericano, che come è stato sottolineato interessa o ha interessato l’evoluzione istituzionale di molti paesi dell’area.

Oltre a limitarsi a registrare le novità rispetto al passato, bisognerà dunque leggerle in chiave storico-sistemica, mettendole in relazione con quelle che restano le “costanti”, il cui peso potrebbe essere tale da disinnescare la capacità innovativa delle “discontinuità” stesse. In effetti: a fronte del riconoscimento della supremazia costituzionale, persiste l’incapacità o la non volontà del legislatore costituzionale cubano di prevedere un sistema di giustizia capace di garantire rigidità alla Costituzione; a fronte di cambiamenti che concernono la forma di governo e il tipo di Stato, si rileva la persistenza di un ordinamento che prevede un sistema unicamerale la cui struttura ruota attorno all’idea del partito unico e dell’unità del potere, in assenza di una cultura di bilanciamento tra organi costituzionali; a fronte di un catalogo dei diritti che si espande resta la forza di una visione “socialista” della società, ancora in linea con le parole di José Martí: «Con todos y para el bien de todos»²⁶.

Solo privilegiando questa lettura sistemica in ottica diacronica (considerando il peso della tradizione rivoluzionaria cubana) e sincronica (tenuto conto della *vis*

²⁵ Per una prima lettura si veda M. Prieto Valdés, *Las novedades de la Constitución cubana aprobada el 24 de febrero de 2019*, in *Cuadernos Manuel Giménez Abad*, 17/2019, 53 ss.

²⁶ Il motto richiama le parole con cui si chiude lo storico discorso pronunciato da José Martí il 26 novembre del 1891, nel liceo cubano di Tampa, per incitare i cubani a liberarsi del giogo imperialista spagnolo e statunitense, anche ricorrendo alla lotta armata.

atractiva del NCL) sarà possibile cogliere il contesto interpretativo che finisce con il dare o sottrarre sostanza alle novità introdotte.

Alla luce di quanto detto, avviando una prima comparazione rispetto a quelli che sono i caratteri essenziali dei più recenti processi costituzionali nella regione latinoamericana, bisognerà preliminarmente interrogarsi sul contesto politico-sociale che ha condotto alla adozione della nuova costituzione cubana, indagando in particolare le modalità di coinvolgimento di tutte le componenti sociali nei processi decisionali e il grado di partecipazione popolare che ha caratterizzato la fase costituente: in sintesi, bisognerà interrogarsi sul livello di legittimazione popolare che può essere riconosciuto al testo costituzionale del 2019 non solo dal punto di vista prettamente giuridico, ma, innanzitutto e secondo la prospettiva del NCL, sul piano politico-sociale.

In questo senso va riconosciuto che il testo approvato nel febbraio del 2019 non è affatto frutto di una esigenza costituente popolare e neppure il risultato del convergere delle diverse anime del corpo sociale.

In assenza di una procedura costituzionalmente determinata per la riforma del testo, si è adottato il medesimo procedimento previsto per l'approvazione legislativa²⁷, di modo che il testo di revisione, a differenza di quanto accaduto nel 1976, quando la spinta dal basso era stata forte, ha trovato legittimazione nel corpo elettorale solo alla fine della sua stesura, con un dibattito pubblico culminato nel voto referendario su un testo previamente concepito ed elaborato dalla stessa *Asemblea Nacional del Poder Popular*²⁸.

Il tempo riservato alla discussione collettiva era stato preventivamente calendarizzato, dal 13 agosto al 15 novembre, secondo quanto stabilito dall'art. 72 del Regolamento redatto dall'Assemblea nazionale. Esso non era finalizzato alla selezione di temi o argomenti; non era pensato neppure per valutare la preferibilità di alcune scelte su altre; tantomeno per contribuire alla redazione del testo²⁹. Si trattava di un momento di condivisione e di socializzazione di un testo già elaborato seppure non ancora approvato, la cui importanza in termini di coinvolgimento non va comunque sminuita vista la massiccia affluenza dei cubani al voto referendario (84%) e la schiacciante vittoria dei voti favorevoli su quelli contrari (7,6% dei votanti) segno di una forte adesione del popolo alla nuova Costituzione.

I cambiamenti intervenuti, non di meno, non parrebbero essere espressione di una incombente “sete” di inclusione e trasformazione sociale, quanto piuttosto dell'evolvere delle relazioni di Cuba con il mondo occidentale. Se vi è una necessità alle radici della revisione totale della carta essa, infatti, si esprime a livello internazionale e solo in un secondo momento decanta sul piano nazionale. In questo

²⁷ Sul punto si veda A. Noguera Fernández, *La Constitución cubana de 2019: un análisis crítico*, cit., 377

²⁸ Quest'ottica di limitazione del ruolo costituente riconosciuto direttamente al popolo viene di fatto cristallizzata anche per il futuro quando all'art. 103 si prevede che: «La Asamblea Nacional del Poder Popular es el único órgano con potestad constituyente y legislativa en la República».

²⁹ Cfr. M. BURGOS, *El proceso de reforma de la Constitución en Cuba*, in *Rebelión*, 31 luglio 2018.

la genesi del testo cubano condivide ben pochi aspetti con quella delle costituzioni di altri paesi come Venezuela, Bolivia e Ecuador, che con i loro processi costituenti rivoluzionari sono considerati modelli teorici e pratici del NCL³⁰.

La medesima “disattenzione” rispetto ai processi di partecipazione popolare, che tanto peso rivestono nell’esperienza costituzionale latinoamericana degli ultimi decenni, la Costituzione del 2019 la mostra anche nella gestione ordinaria del potere.

Rispetto a un articolato schema dell’organizzazione politica che moltiplica gli organi di rappresentanza e le occasioni di controllo da parte degli elettori, non pare essere la volontà di garantire la partecipazione del popolo ad aver animato i cambiamenti che interessano la forma di governo.

Si prevede, per esempio, l’istituto della revoca (art. 116) a livello nazionale e si richiamano con enfasi da una parte il dovere dei delegati municipali di «mantener una relación permanente con sus electores, promoviendo la participación de la comunidad en la solución de sus problemas» (art. 195, lett.a), dall’altra i diritti di petizione e partecipazione a livello locale: ma queste, come altre occasioni di garanzia della partecipazione, rischiano di perdersi tra i meccanismi di una struttura nell’insieme molto complicata in cui, più che a una vera e propria separazione orizzontale dei poteri o un compiuto riparto verticale delle competenze, si punta a ottenere un sistema di controlli incrociati in cui il numero di soggetti implicati dovrebbe garantire efficacia nei risultati, ma al di fuori di una razionale visione di pesi e contrappesi.

L’idea di partecipazione popolare accolta dalla costituzione cubana del 2019 risulta dunque ben lontana dalla prospettiva che è andata affermandosi negli ultimi decenni nella regione latinoamericana, dove partecipare significa condividere, dunque legittimare e, pertanto, includere tutte le diverse componenti del corpo sociale.

Alla base di questo diverso sentire vi è una profonda divergenza ideologica che comporta innanzitutto un diverso modo di intendere il popolo.

La legittimazione democratica delle costituzioni nel contesto del NCL si fonda sul loro grado di rappresentazione del corpo sociale, sulla loro capacità di raccontare il pluralismo sociale e di proiettarlo nell’organizzazione politica e nella carta dei diritti e dei doveri. Ciò presuppone la concezione di un popolo che fa della carta costituzionale la sua carta di identità *politica*. Non così a Cuba, in cui l’impianto socialista permea l’idea di popolo, escludendo ogni visione poliedrica dello stesso.

Nell’uso del termine “*pueblo*” che la Costituzione cubana fa non vi è alcun riferimento a eventuali logiche etnico-culturali; l’ottica è politica e si rifà direttamente al pensiero ant imperialista e marxista richiamato nel preambolo.

Il testo del 2019 non si confronta con la realtà composita della società cubana dal punto di vista etnico-antropologico. In controtendenza con quella che è la

³⁰ In questo senso R. Viciano Pastor, R. Martínez Dalmau, *Fundamento teórico del nuevo constitucionalismo latinoamericano*, in R. Viciano Pastor, *Estudios sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano*, Valencia, 2012, 35.

sensibilità del costituzionalismo contemporaneo globale e in particolare con quella della regione sudamericana, non solo non vi è alcun esplicito riferimento alle popolazioni indigene, ma più in generale il tema del riconoscimento e della tutela delle minoranze è del tutto assente.

Solo nel preambolo si ritrova un esplicito riferimento a “*los aborígenes*” e a “*los esclavos*”, ma è un riferimento del tutto in chiave rivoluzionaria.

Il principio della legalità socialista, già richiamato, e non la prospettiva del NCL, si conferma la lente attraverso la quale interpretare il concetto di popolo che, tra le righe, emerge dal testo cubano. Lo stesso decentramento territoriale cui la Costituzione si apre non è assunto al fine di favorire l'espressione delle differenze. Non residua alcuno spazio per la specialità e, dunque, per una asimmetria territoriale che sia proiezione di rivendicazioni di autonomia da parte delle popolazioni locali o di gruppi di minoranza.

In questo modo, presupposta *a priori* una incompatibilità ideologica tra gli ideali cui si ispira il costituzionalismo cubano e il riconoscimento del pluralismo come carattere della società, non dovrebbe stupire, o quantomeno dovrebbe stupire meno, l'assenza di qualunque riferimento non solo ai popoli indigeni, ma anche a qualsivoglia riconoscimento di pluralismo culturale, linguistico, giuridico. È vero che nell'articolo 76, con l'esplicitazione del diritto di ogni persona all'acqua sembrerebbe che il legislatore costituzionale cubano abbia voluto individuare uno spazio ai “beni comuni”. È evidente, però, la matrice socialista di una disposizione che non si inquadra affatto (non ve n'è traccia nel testo) nella prospettiva dei cosiddetti *diritti collettivi* come manifestazione della tradizione ctonia.

Un discorso analogo può essere svolto in merito allo spazio riconosciuto alla protezione dell'ambiente. Rispetto al NCL che si caratterizza per una visione fortemente biocentrica in cui la natura è considerata soggetto di diritto «insieme all'uomo»³¹ e non in funzione dell'uomo³², la Costituzione cubana sembra prediligere un atteggiamento più tradizionale in cui i riferimenti all'ambiente (in particolare si vedano gli artt. 75 e 90 lett.j) sono tali da ricondurre le singole disposizioni alla categoria dei diritti di terza generazione (più che all'esperienza delle costituzioni andine di Ecuador e Bolivia) secondo una tassonomia che privilegia una catalogazione diacronica delle libertà³³.

Più in generale, appare chiaro che è nel dialogo con l'ideologia del costituzionalismo sovietico che globalmente bisogna valutare i cambiamenti che la Costituzione cubana introduce nell'ambito del riconoscimento delle libertà fondamentali, a partire dal recupero dell'espressione “*derechos humanos*”, assente a livello costituzionale dal 1959.

³¹ Così M. Carducci, *Costituzionalismo e sopravvivenza umana*, in *Diritti comparati*, 2014. Si veda anche S. Baldin, M. Zago, *Introduzione. Le declinazioni della sostenibilità. Esperienze latinoamericane ed europee a confronto*, in S. Baldin, M. Zago (a cura di), *Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino nella prospettiva europea*, Bologna, 2014. Da ultimo S. Baldin, *Il Buen vivir nel costituzionalismo andino. Profili comparatistici*, Torino, 2019.

³² Cfr. Corte costituzionale dell'Ecuador, n.034-16-SIN-CC del 26 aprile.

³³ Cfr. A. Somma, *Giochi senza frontiere. Diritto comparato e tradizione giuridica*, in *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, n. 109, 2004, 177 ss.

Ci sono indubbi progressi, in effetti, tanto sul piano dei principi che ora trovano cittadinanza nel testo cubano, che su quello dei diritti. Bisognerà sottolineare, dunque, il richiamo a valori come quello della solidarietà, della dignità umana, dell'uguaglianza e dell'equità, della libertà..., ma anche a nuovi diritti quali, tra gli altri, quelli alla riservatezza, all'identità, alla proprietà personale e privata oltre che collettiva, alla libertà di circolazione, alla casa, al lavoro e alla retribuzione degni, alla difesa. Il loro profilo, però, appare schiacciato sull'idea della loro funzionalità rispetto alla causa della società rivoluzionaria e non della prosperità dei singoli, secondo le aspettative della legalità socialista la cui piena realizzazione è considerata (art. 9) un dovere di tutti.

Ciò che andiamo dicendo è ben visibile in relazione ai diritti di prestazione, di cui la costituzione del 2019 è ricca. Essi, infatti, non paiono concepiti come strumenti d'emancipazione per liberare la persona dalla necessità, secondo l'ideologia del costituzionalismo democratico contemporaneo, ma come mezzi capaci di contribuire alla costruzione del popolo unitario promotore della lotta di classe, fautore della rivoluzione, anima del comunismo³⁴.

Alla luce di quanto detto appare necessariamente ridimensionato l'entusiasmo rispetto agli indubbi progressi compiuti da Cuba nell'ambito del riconoscimento dei diritti dell'uomo. Né le aspettative tendono a migliorare in un'ottica di sistema.

A fronte del riconoscimento della supremazia della Costituzione (art. 7), che pure rappresenta un inedito profilo nel quadro del costituzionalismo cubano, va sottolineata l'assenza di un sistema di controllo di costituzionalità capace di dare concretezza alla rigidità costituzionale e di salvaguardare, se non anche favorire, l'implementazione del contenuto dei diritti costituzionalmente riconosciuti³⁵. Manca inoltre uno spazio per introdurre piena cittadinanza costituzionale ai trattati internazionali, né è presente una sorta di "clausola aperta" che, come per altre esperienze dell'area (si pensi al caso boliviano e a quello venezuelano), assicuri ai diritti umani riconosciuti a livello internazionale di trovare tutela diretta in ambito nazionale³⁶.

Infine, il sistema costituzionale cubano non sembra sfuggire alla tentazione, che sembra attraversare tutta l'esperienza sudamericana, di prevedere situazioni

³⁴ In tal senso è significativa la lettura dell'articolo 13, lettera d, e, f con gli articoli 9 e 13 lettera a e g in cui si prevede che «cumplir estrictamente la legalidad socialista es una obligación de todos» e il fine essenziale dello Stato è definito nella costruzione del socialismo e nel rafforzamento dell'unità nazionale, nel consolidare l'ideologia e l'etica della società socialista.

³⁵ La nuova costituzione riconferma la natura politica del controllo di costituzionalità assegnato alla medesima *Asamblea Nacional del Poder Popular* (art. 108, lett.g), ossia al medesimo organo cui è affidato il potere legislativo. Per un'analisi *de iure condito*, in prospettiva *de iure condendo* si rinvia a M. Prieto Valdés, *Del control de constitucionalidad en Cuba. Propuestas necesarias*, in *Revista Mexicana de Derecho Constitucional*, n. 39, 2018, 43 ss.

³⁶ A. Noguera Fernández, *La Constitución cubana de 2019: un análisis crítico*, cit., 382, riconosce che la lista dei diritti pur essendo stata ampliata e supportata da un timido *recurso de amparo*, nei fatti «se queda muy por detrás de la regulación fuertemente garantista alcanzada, en las últimas décadas, por las constituciones del llamado nuevo constitucionalismo latinoamericano».

di sospensione o riduzione dei diritti nei casi di emergenza istituzionale. L'art. 218 prevede, infatti, che durante le situazioni «*excepcionales y de desastre*» il *Consejo de Defensa Nacional*, presieduto dal Presidente della Repubblica, è chiamato a dirigere il Paese, assumendo le funzioni attribuite ad altri organi dello Stato, con esclusione di quella costituente: letti in combinato disposto con gli articoli 222, 223 e 224, i poteri assegnati al Consiglio mettono effettivamente in luce un quadro in cui un sistema poco attento alla separazione dei poteri come quello cubano può facilmente finire con il cadere nella morsa dei vizi dello stato di emergenza, amplificando la tendenza, naturalmente manifestata dall'ordinamento, a declinare le necessità del singolo secondo il paradigma del benessere collettivo e assecondando una pericolosa deriva antidemocratica.

Ad una prima analisi, dunque, la lettura della Costituzione cubana del 2019, pur manifestando innegabili aperture di cambiamento rispetto al passato, invita a contenere l'entusiasmo, ma soprattutto a non lasciarsi trasportare da facili assonanze.

Il riformismo cubano, geograficamente così vicino all'esperienza costituente dei paesi che negli ultimi anni hanno aderito al modello del NCL, si mostra nella pratica estremamente lontano da quell'esperienza, restando legato a un impianto ideologico che affonda nella storia le sue radici e che ancora oggi continua a permeare di sé la cultura giuridica cubana.

D'altra parte, *a priori*, rimangono del tutto aperte le considerazioni sul futuro. In questo senso, pur non essendo questa la sede per approfondire il tema, la questione circa l'esistenza o meno di un fondamento dogmatico proprio della categoria del NCL finisce con il rivestire un peso fondamentale nella valutazione di una possibile evoluzione della formula politica cubana.

Tenuto conto che da una parte risulta appena avviata la riflessione della dottrina attorno ai caratteri e alle applicazioni del nuovo costituzionalismo latinoamericano, dall'altra si assiste a un progressivo indebolimento dell'ideologia comunista negli ultimi anni, risulta difficile poter fare una previsione fondata sui possibili sviluppi interpretativi e sull'evoluzione dell'assetto costituzionale cubano in un prossimo futuro...difficile dire, pertanto, se come nel passato, a prevalere saranno ancora le differenziazioni o se assisteremo al progressivo avvicinamento della Repubblica cubana all'esperienza costituzionale latinoamericana, che se pure può prescindere dall'idealtipo del NCL, non sfugge alle esigenze di una riflessione comparatistica che pur apprezzando le discontinuità, non rinuncia alla ricerca di spazi senza soluzione di continuità regionale, per espletare una funzione di sistematizzazione dell'esistente avvertita come essenziale³⁷.

Anna Mastromarino
Dip.to di Giurisprudenza
Università degli Studi di Torino
anna.mastromarino@unito.it

³⁷ Sul metodo comparato, L. Pegoraro, *Diritto costituzionale comparato. La scienza e il metodo*, Bologna, 2014; R. Scarciglia, *Introduzione al diritto pubblico comparato*, Bologna, 2005.